



*Il Componente  
la Giunta Regionale*

Prot. n° **2493** /11 Segr. LL.PP.

L'Aquila, li, **14 NOV. 2011**

Alla c.a. del Signor PRESIDENTE  
della II<sup>a</sup> Commissione  
del Consiglio Regionale  
Via Michele Iacobucci n. 4  
67100 L'AQUILA

Spett.le  
ASSI DI L'AQUILA  
Alla c.a. del Signor PRESIDENTE  
dell'Amministrazione Provinciale  
Via Monte Cagno  
67100 L'AQUILA

ASSI DI CHIETI  
Alla c.a. del Signor PRESIDENTE  
dell'Amministrazione Provinciale  
Corso Marrucino n. 97  
66100 CHIETI

ASSI DI PESCARA  
Alla c.a. del Signor PRESIDENTE  
dell'Amministrazione Provinciale  
Piazza Italia n. 30  
65100 PESCARA

ASSI DI TERAMO  
Alla c.a. del Signor PRESIDENTE  
dell'Amministrazione Provinciale  
Via G. Milli  
64100 TERAMO

Al Commissario Unico Straordinario  
C/o Ente d'Ambito Teramano  
Via Roma 49  
64100 TERAMO

Oggetto: Regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 1, co. 22 della L. R. 12 aprile 2001, n. 9.

In riferimento all'oggetto, si trasmette la proposta di regolamento ai fini dell'espressione del proprio parere di cui all'art. 1, co. 22 della L.R. n. 9/2011 che prevede: *"La Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio Regionale, l'ERSI e l'ASSI, ove costituiti, predispone la proposta di regolamento di esecuzione della presente legge entro quarantacinque giorni dalla nomina del Commissario di cui al comma 19. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora non sia stato espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta"*.

Distinti saluti,

L'ASSESSORE AI LL.PP.  
(dr. Angelo Di PAOLO)

Via Salaria Antica Est, 27 (loc. Pile) - 67100 L'AQUILA  
Tel.: 0862 364011 Fax: 0862 364693  
e-mail: assllpp@regione.abruzzo.it

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE**  
**di cui al co. 22 dell'art. 1 della L.R. N° 9/2011**

**Articolo 1**

**Obiettivi e finalità del Regolamento**

1. In attuazione del comma 22 dell'art.1 della Legge Regionale n. 9 del 12 aprile 2011, il presente regolamento disciplina le modalità di esecuzione delle funzioni affidate dall'ERSI, previsto dal comma dell'art. 1 della LR 9/2011, in attesa della sua piena operatività.
2. Il presente regolamento è emanato nel rispetto dei principi sanciti dalla Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione nell'ambito della gestione integrata delle risorse idriche e della gestione del servizio idrico Integrato.
3. Il presente regolamento disciplina le modalità per:
  - a) garantire l'uniformità di indirizzo e di azione in materia di Servizio Idrico Integrato sull'intero territorio regionale;
  - b) promuovere l'unitarietà della gestione nell'ambito ottimale unico regionale;
  - c) favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale;
  - d) salvaguardare la risorsa idrica – nella consapevolezza che tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato - ed utilizzarla secondo criteri di solidarietà;
  - e) determinare l'uso delle acque salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future;
  - f) indirizzare gli usi delle acque al risparmio ed al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la qualità della vita, il benessere del cittadino nonché la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;
  - g) consentire gli usi diversi dal consumo umano nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

**Articolo 2**  
**Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a) Servizio Idrico Integrato - SII: costituito, ai sensi dell'art. 141 del dlgs 152/2006, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Inoltre, le disposizioni sul SII si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del Servizio Idrico Integrato, ove sia prevalente l'uso civile.
  - b) Ambito Territoriale Unico Regionale - ATUR: l'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 147 del Dlgs 152/2006 coincidente con l'intero territorio regionale.
  - c) Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato - ERSI: il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato regionale competente per l'ATUR.
  - d) Assemblea dei sindaci – ASSI: organismo per l'esercizio da parte degli enti locali delle competenze assegnate dalla legislazione statale e regionale in materia di SII.

**Articolo 3**

**Forme partecipative al governo del ciclo idrico integrato**

1. Ai sensi dell'art.1 comma 2 della LR 9/2011, le ASSI e la competente Commissione del Consiglio regionale nelle attività di propria competenza, previste dalla LR 9/2011, assicurano adeguate forme di partecipazione.

**Articolo 4**  
**Funzioni dell'ERSI**

1. Fino alla piena operatività dell'ERSI, ai sensi del comma 21 dell'art. 1 della LR 9/2011, le funzioni dell'Ente sono svolte dal Commissario Unico Straordinario di cui all'art. 1, comma 19, della LR 9/2011.

## **Articolo 5**

### **Affidamento del Servizio Idrico Integrato**

1. L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui al comma 19 dell'art.1 della LR 9/2011, ai sensi del Dlgs 152/2006 e nel rispetto del principio di tutela della concorrenza, previo parere obbligatorio e vincolante delle ASSI, delibera in via definitiva la forma di gestione ed affida il Servizio Idrico Integrato.
2. L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui al comma 19 dell'art.1 della LR 9/2011, persegue l'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato nell'ATUR. A tal fine promuove ed è tenuto a rappresentare le specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione in house comparativamente vantaggiosa per gli utenti del Servizio nella Regione Abruzzo rispetto ad altre modalità di gestione.
3. L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui al comma 19 dell'art.1 della LR 9/2011, provvede a verificare lo stato delle gestioni del Servizio Idrico Integrato attive nell'ATUR ed in particolare a verificare se le stesse sono conformi ai requisiti per l'affidamento diretto in house del SII.
4. Ai fini dell'affidamento diretto del SII in conformità con l'ordinamento vigente la società di gestione deve:
  - a) essere totalmente partecipata da Enti Locali, ed escludere l'ingresso di capitali privati nel proprio capitale sociale,
  - b) realizzare la parte più importante della propria attività, pari almeno all'ottanta per cento del fatturato medio realizzato negli ultimi tre anni, con l'ERSI che ha affidato il Servizio Idrico Integrato,
  - c) essere soggetta al controllo analogo da parte dell'ERSI.
5. Ai fini del controllo analogo la società affidataria deve prevedere nel proprio Statuto e negli atti organizzativi e gestionali della società:
  - a) l'obbligo di trasmissione, da parte della società affidataria del servizio, dei documenti di programmazione, del bilancio preventivo e consuntivo, e del piano industriale, al fine di consentire la preventiva approvazione degli stessi da parte dell'ERSI;
  - b) la facoltà da parte dell'ERSI di modificare gli schemi tipo di contratto di servizio e di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità;
  - c) l'approvazione, da parte dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui al comma 19 dell'art.1 della LR 9/2011, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e degli atti fondamentali della gestione quali:
    - c.1)il bilancio, preventivo e consuntivo,
    - c.2)la relazione programmatica,
    - c.3)l'organigramma,
    - c.4)il piano degli investimenti,
    - c.5)il piano di sviluppo industriale,
  - d) la trasmissione dei nominativi dei candidati alla carica di Amministratore e di componente del Collegio sindacale per le necessarie verifiche da parte ERSI, nonché la potestà di revoca, da parte dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico Straordinario di cui al comma 19 dell'art.1 della LR 9/2011, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale della società anche nel caso di ripetuto inadempimento degli obblighi finanziari di cui al comma 2 dell'art. 153 del dlgs 152/2006 nei confronti dei Comuni gestiti e degli Enti d'Ambito in liquidazione;
  - e) l'esercizio di poteri sostitutivi ed ispettivi diretti e concreti, da parte ERSI;
  - f) l'esercizio di poteri inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico Straordinario di cui al comma 19 dell'art.1 della LR 9/2011;
  - g) la facoltà di convocare l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di amministrazione e di proporre argomenti da portare all'ordine del giorno degli organi societari.

## **Articolo 6**

### **Funzioni regionali**

1. Ai sensi dell'art. 142, comma 1, e dell'art. 61 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., la Regione, esercita le funzioni e i compiti ad essa spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate, e nel rispetto delle attribuzioni statali ed in particolare provvede a disciplinare il governo del proprio territorio.
2. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo sulle attività dell'ERSI al fine di assicurare una gestione uniforme ed equilibrata delle risorse idriche sull'intero territorio regionale.
3. Le funzioni regionali di controllo sull'attività dell'ERSI sono svolte dagli Uffici della competente Direzione Regionale.
4. Le funzioni di controllo riguardano principalmente:
  - a) la verifica della compatibilità dei programmi di intervento posti in approvazione dall'ERSI con gli obiettivi e le priorità stabiliti dalla Regione anche in relazione ai piani regionali di settore e sul piano finanziario, con le priorità di intervento, in relazione alle disponibilità di contributi o investimenti regionali, statali e comunitari, determinate dalla Giunta regionale;
  - b) la verifica dello stato di attuazione degli strumenti programmati sopra indicati;
  - c) il controllo e confronto comparativo della gestione del servizio idrico integrato per quanto attiene i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, di cui alla carta dei servizi, il costo degli stessi e la spesa per investimenti.
5. Per consentire lo svolgimento delle suddette attività di programmazione e controllo, l'ERSI è obbligato a fornire, entro quindici giorni dalla richiesta, alla Direzione regionale competente per la tutela delle risorse idriche e per la gestione del Servizio Idrico Integrato i dati che si rendono necessari.

## **Articolo 7**

### **La liquidazione degli Enti d'Ambito**

1. Per la liquidazione degli Enti d'Ambito, i Commissari liquidatori di cui al comma 23 dell'art. 1 della LR 9/2011 redigono, entro 3 mesi dalla pubblicazione della delibera di cui al comma 19 dell'art. 1 della LR 9/2011, il programma della gestione liquidatoria contenente:
  - a) i singoli elementi che compongono il patrimonio di ciascun Consorzio in liquidazione;
  - b) la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, in particolare rileva le situazioni debitorie nei confronti di Istituti di Credito, Enti pubblici, fornitori, imprese appaltatrici, personale dipendente nonché quelle derivanti da condanne giurisdizionali o da lodi arbitrali, indicando anche elementi atti a valutare gli eventuali contenziosi;
  - c) l'elenco del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo. Per ciascun dipendente specifica la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica ed il livello retributivo - funzionale, il trattamento giuridico ed economico e le modalità di trasferimento;
  - d) la proposta di dismissione dei rapporti contrattuali e di ogni altro rapporto che non risulti funzionale alla prosecuzione delle attività dell'ERSI;
  - e) le modalità di trasferimento all'ERSI dell'attivo e del passivo, del personale nonché delle strutture organizzative per ciascun Ente d'Ambito in liquidazione.
3. Il programma della gestione liquidatoria è approvato, entro dieci giorni dalla presentazione, dal Presidente della Giunta Regionale che impartisce al Commissario Unico Straordinario di cui al comma 19 della LR 9/2011 le direttive per la sua attuazione ed emette il decreto di scioglimento degli Enti d'Ambito. L'approvazione del programma e le direttive sono notificate al Commissario Unico Straordinario a cura della Direzione cui è preposto il Componente della Giunta competente per materia. Il Commissario compie ogni altra attività connessa al processo di liquidazione.
4. L'ERSI succede in tutte le posizioni attive e passive risultanti dalla gestione liquidatoria.
5. Il Commissario Unico Straordinario, assistito dal liquidatore competente per il singolo Ente d'Ambito, al termine della gestione liquidatoria, ovvero entro un anno dalla approvazione del programma di gestione della liquidazione, redige la relazione finale sulla gestione che è approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale che dichiara chiusa la liquidazione.

## **Articolo 8**

### **Spese di funzionamento dell'ERSI**

1. Fino alla piena operatività dell'ERSI quanto previsto dall'art. 1 comma 24 della LR 9/2011 ultimo capoverso si applica agli Enti d'Ambito in liquidazione.

## **Articolo 9**

### **Integrazioni alla convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato**

1. L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui al comma 19 dell'art.1 della LR 9/2011, ai sensi dell'art. 151 del Dlgs 152/2006, predispone la convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato, che regola i rapporti con il soggetto gestore, secondo lo schema tipo, di cui all'art. 15 della LR. n. 2 del 13 gennaio 1997, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 979 del 28 agosto 2006, aggiornandola in base al quadro normativo vigente.
2. Le Convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato devono prevedere:
  - a) che la mancata adozione dei provvedimenti di cui ai commi 24 e 25 dell'art. 1 della LR 9/2011 costituisce illecito amministrativo; il dirigente responsabile di tali adempimenti, in base al modello organizzativo del soggetto gestore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro nel caso di inosservanza di tale obbligo; la Regione provvede all'accertamento dell'illecito amministrativo ed all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689; alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nel caso di reiterazione dell'illecito; la mancata adozione di tali provvedimenti costituisce inoltre inadempimento grave sanzionabile con la risoluzione della Convenzione per l'affidamento del Servizio e comporta la nullità di ogni atto assunto dal Soggetto Gestore, che sia lesivo della posizione creditoria dell'ERSI, nonché la responsabilità amministrativa del dirigente responsabile dell'inadempimento e la conseguente rimozione dall'incarico del dirigente responsabile della mancata adozione del provvedimento;
  - b) che l'inadempimento grave della Convenzione di affidamento del Servizio comporta, su richiesta dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, del Commissario Unico Straordinario di cui al comma 19 dell'art.1 della LR 9/2011, la responsabilità amministrativa e la conseguente rimozione dall'incarico del dirigente che non ha adottato gli atti necessari o che ha adottato atti in violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalla Convenzione di affidamento del Servizio. In particolare, il mancato rispetto degli obblighi inerenti la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nel Piano d'Ambito, anche nel caso di opere realizzate con contributi pubblici che attraverso finanza di progetto, costituisce grave inadempimento di cui alla presente lettera;
  - c) che il ripetuto inadempimento degli obblighi finanziari di cui al comma 2 dell'art. 153 del dlgs 152/2006 nei confronti dei Comuni gestiti e degli Enti d'Ambito in liquidazione, comporta su richiesta dell'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui al comma 19 dell'art.1 della LR 9/2011, la responsabilità amministrativa e la conseguente rimozione dall'incarico del dirigente che non ha adottato gli atti necessari o che ha adottato atti in violazione degli obblighi previsti dalla presente legge, dal Dlgs 152/2006, e dalla Convenzione di affidamento del Servizio;
3. L'aggiornamento della convenzione, in attesa del provvedimento di cui all'art. 161 del Dlgs 152/2006, lett. c), avviene in linea con gli indirizzi e le linee guida del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, e deve prevedere adeguate forme di garanzia e penalità a carico del gestore a tutela dell'affidante, del corretto svolgimento del servizio e dei cittadini.

## **Articolo 10**

### **Infrastrutture idriche**

1. Ai sensi degli art. 143 e 153 del Dlgs 152/2006 nonché del comma 28 dell'art. 1 della LR 9/2011 le infrastrutture idriche sono di proprietà pubblica e fanno parte del demanio ai sensi degli articoli

822 e seguenti del codice civile, la loro gestione può essere affidata ai soggetti concessionari del Servizio. Le infrastrutture idriche sono affidate al gestore in concessione d'uso gratuita.

2. Per le infrastrutture idriche vige il divieto di separazione dalla gestione del servizio. E' pertanto vietata la costituzione e la permanenza di società finalizzate alla detenzione delle infrastrutture idriche.

3. Comuni soci della società di patrimonio devono entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento devono adottare i necessari provvedimenti per eliminare tale situazione di illegittimità. Nel caso di mancato rispetto del termine perentorio la competente Direzione avvia le procedure di commissariamento di cui all'art. 28 della LR 34 del 1 ottobre 2007.

4. L'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui al comma 19 dell'art.1 della LR 9/2011 a tutela dei Comuni e dei beni del demanio, verifica in particolare le modalità per la corretta intestazione delle infrastrutture idriche di cui alla LR n. 66 del 16 settembre 1987 e delle infrastrutture idriche dei Comuni, e la corretta contabilizzazione degli stessi all'interno dei bilanci delle società di gestione del Servizio Idrico Integrato avendo cura di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli Enti Locali e delle società ad oggi totalmente partecipate dagli stessi.

5. I soggetti gestori del Servizio Idrico dovranno fornire all'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario di cui al comma 19 dell'art.1 della LR 9/2011, il quadro esaustivo sulla attuale iscrizione dei beni in bilancio completato da un'analisi e da un piano per la progressiva corretta allocazione contabile dei beni del demanio affidati loro in gestione. Al mancato rispetto di tale obbligo si applica il comma 25 dell'art. 1 della LR 9/2011. L'ERSI provvede a definire sulla scorta dei dati forniti una pianificazione delle azioni da compiere per la regolarizzazione della intestazione e della gestione dei beni del demanio.